



## COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 5

Riunione del 20 ottobre 2010

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente-Relatore  
- Avv. Claudio Zander - Componente

### **03.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - LUCIANO CARIDI n.q. Presidente p.t. MEDIVOLLEY - MEDIVOLLEY n.p. Presidente p.t.**

La Commissione Giudicante Nazionale,  
vista la relazione ex art. 72 R.G. della Procura federale, con la quale si deferivano :  
- Luciano Caridi, nella qualità di presidente della Medivolley R.C. , per avere, in violazione degli artt. 17 dello Statuto FIPAV nonché 21, comma 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, sottoscritto i moduli di tesseramento delle atlete Valentina Laganà, Annalisa Raso e Elisa Crea, per la stagione sportiva 2010-2011, in assenza dei certificati medico sportivi di idoneità all'esercizio dell'attività agonistica del cui possesso da parte delle atlete, all'atto del tesseramento, è responsabile e garante nei confronti della Federazione.

Con richiesta della sospensione da ogni attività federale per mesi sei.

- Medivolley R.C., in persona del Presidente p.t., ai sensi dell'art. 55, n. 3, lett. a) R.G. per i fatti contestati al proprio tesserato. Con richiesta di applicazione della sanzione della multa per € 600.

Disposta l'instaurazione del giudizio e la convocazione degli incolpati per la riunione del 20 ottobre 2010 alla quale era presente per la Procura Federale, l'Avv. Spighetti che insisteva nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 R.G. e sopra riportate.

Esaminata la memoria difensiva a firma del Presidente della Medivolley, Sig. Luciano Caridi, inviata via email in data 18.10.2010, con la quale il deferito, dichiarandosi impossibilitato per motivi personali a presenziare alla riunione del 20.10.2010, esponeva che le atlete Laganà, Raso e Crea, tesserate come primo tesseramento dopo aver ottenuto lo scioglimento per giusta causa da altro sodalizio, avrebbero prenotato la visita per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività sportiva agonistica contestualmente alla richiesta di tesseramento. Per tale ragione il sig. Caridi chiedeva per sé e per la Medivolley R.C. il non luogo a sanzione.

Rilevato che:



- il presente procedimento, altro non è che l'appendice di una complicata vicenda di cui si è occupata questa Commissione e che ha visto coinvolta anche la Pallavolo Virtus 1962 presso cui le atlete Laganà, Raso e Crea erano tesserate nella precedente stagione agonistica. In quell'occasione l'azione disciplinare aveva trovato origine in un esposto con cui la Pallavolo Virtus 1962, dopo essersi vista recapitare una richiesta di scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa per la mancata sottoposizione a visita medica, aveva presentato nei confronti delle medesime atlete che, a detta della denunziante ed a sua insaputa, avrebbero violato i principi di lealtà e probità per aver preso parte, nella fase iniziale della stagione 2009-2010, ad alcuni allenamenti proprio con la Medivolley Reggio Calabria, odierna deferita;
  - la Procura Federale, ritenute non sufficientemente provate le accuse rivolte alle atlete, disponeva l'archiviazione del procedimento nei loro confronti, avviandone uno nei confronti della Pallavolo Virtus 1962 a seguito del quale questa Commissione, accertata la mancata sottoposizione a visita medica delle atlete, sanzionava il sodalizio ed il suo Presidente;
  - ritenendo già in quel procedimento questa Commissione aveva nutrito seri dubbi sul comportamento delle atlete ritenendo possibile che le stesse non si fossero volontariamente sottoposte a visita medica per preconstituirsì una causa di scioglimento coattivo del vincolo al fine di tesserarsi con la Medivolley R.C.. Cosa che in seguito è puntualmente accaduta.
- alla luce dell'antefatto di cui si è appena detto, desta meraviglia che proprio la Medivolley R.C. abbia tesserato le stesse atlete senza aver ottenuto la certificazione di idoneità all'esercizio dell'attività sportiva agonistica.

Ritenuto altresì che:

- l'obbligo dell'ottenimento della certificazione è imposto dalla legge statale (Lg. 26 ottobre 1971 n.1099; D.M. Sanità 18 febbraio 1982) che demanda alla legislazione Regionale le modalità attuative di tale obbligo. Per quanto riguarda la Regione Calabria, le norme attuative si rinviengono nella L.R. n. 10/2001, il cui art.7 comma 2, stabilisce testualmente” 2. *Le società, le assicurazioni e gli enti o organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, al rispetto di quanto segue:*

**a) subordinare il tesseramento agonistico e la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non agonistiche agli accertamenti ed a valida certificazione di idoneità sportiva prevista dalla presente legge;**

*b) custodire e conservare per cinque anni i certificati di idoneità dei propri atleti, verificandone la scadenza e la validità giuridica;*

*c) verificare la regolarità della posizione sanitaria degli atleti che prendono parte alle gare agonistiche, dalle stesse organizzate, mediante esame del libretto sanitario di cui all'articolo 6;*

*d) ai fini della pratica sportiva agonistica, non accettare, in quanto privi di ogni validità, i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 3;*



*e) avviare gli atleti a visita medico-sportiva per il riconoscimento dell'idoneità agonistica, attraverso apposito modulo conforme all'allegato 2 della circolare n. 7 del 31 gennaio 1983 del Ministero della sanità;*

*f) sospendere temporaneamente dall'attività sportiva gli atleti le cui condizioni psico-fisiche si ritengono inficiate da sopraggiunti eventi di qualsiasi natura ed eventualmente avviarli a nuova visita di idoneità attraverso dettagliata e riservata motivazione scritta;*

*g) vigilare sull'osservanza delle norme vigenti in materia di doping;*

- sulla base dell'indicata normativa, non pare inutile rammentare che la Suprema Corte di cassazione ha ritenuto responsabili di omicidio colposo i Dirigenti Sportivi che avevano consentito all'atleta, mediante il rilascio della vidimazione provvisoria del cartellino e senza acquisire la debita e completa certificazione medica di idoneità allo sport agonistico, di partecipare ad un torneo rivelatosi per lui purtroppo letale (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 07/07/1992);

- per tali ragioni l'art. 21 RAT rende il legale rappresentante dell'associato responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta rendendolo in pari tempo garante nei confronti degli organi federali, tramite la sottoscrizione dei moduli di primo tesseramento;

- pertanto, l'atleta sprovvisto di certificazione medica dell'idoneità sportiva all'esercizio della pallavolo non può essere tesserato, ed il legale rappresentante del sodalizio che in simile difetto ne richieda il tesseramento è, per ciò stesso, responsabile nei confronti della Federazione.

Visto l'art. 55, n. 3, lett. a) R.G.

PQM

dispone applicarsi la sanzione della sospensione dalle attività federali per mesi quattro del Sig. Luciano Caridi, n.q. di Presidente pro-tempore della Pallavolo Medivolley R.C.;

dispone applicarsi nei confronti della Medivolley R.C. la sanzione della multa per Euro 400 .

Il Presidente  
Avv. Costanza Acciai

Roma, 4 novembre 2010